

**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE**

Sede presso Municipio di Biella  
Via Battistero n. 4 - 13900 Biella

**STATUTO**

**- TITOLO I -**

**COSTITUZIONE - FINALITA' - DURATA**

Art.1

*Costituzione e Denominazione*

Esiste un Consorzio denominato "Consorzio dei Comuni della Zona Biellese".

Dotato di personalità giuridica distinta da quella dei Comuni associati, è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 18/8/2000 nr. 267.

Il Consorzio ha sede legale in Biella Via Battistero, 4.

Il cambio della sede legale nell'ambito del territorio non comporta variazione statutaria.

Art.2

*Composizione*

A seguito di specifica convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali, fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni:

Comune di Ailoche  
Comune di Andorno Micca  
Comune di Benna  
Comune di Biella  
Comune di Bioglio  
Comune di Borriana  
Comune di Brusnengo  
Comune di Callabiana  
Comune di Camandona  
Comune di Camburzano  
Comune di Campiglia Cervo  
Comune di Candelo  
Comune di Caprile  
Comune di Casapinta  
Comune di Castelletto Cervo  
Comune di Cavaglià  
Comune di Cerreto Castello  
Comune di Cerrione  
Comune di Coggiola  
Comune di Cossato  
Comune di Crevacuore  
Comune di Crosa  
Comune di Curino  
Comune di Donato  
Comune di Dorzano  
Comune di Gaglianico  
Comune di Giffenga  
Comune di Graglia

Comune di Lessona  
Comune di Magnano  
Comune di Massazza  
Comune di Masserano  
Comune di Mezzana Mortigliengo  
Comune di Miagliano  
Comune di Mongrando  
Comune di Mosso  
Comune di Muzzano  
Comune di Netro  
Comune di Occhieppo Inf .  
Comune di Pettinengo  
Comune di Piatto  
Comune di Piedicavallo  
Comune di Pollone  
Comune di Ponderano  
Comune di Portula  
Comune di Pralungo  
Comune di Pray  
Comune di Quaregna  
Comune di Quittengo  
Comune di Ronco Biellese  
Comune di Roppolo  
Comune di Rosazza  
Comune di Sagliano Micca  
Comune di Sala Biellese  
Comune di Salussola  
Comune di Sandigliano  
Comune di San Paolo Cervo  
Comune di Selve Marcone  
Comune di Soprana  
Comune di Sordevolo  
Comune di Sostegno  
Comune di Strona  
Comune di Tavigliano  
Comune di Ternengo  
Comune di Tollegno  
Comune di Torrazzo  
Comune di Trivero  
Comune di Vallanzengo  
Comune di Valle Mosso  
Comune di Valle San Nicolao  
Comune di Veglio  
Comune di Verrone  
Comune di Vigliano B.se  
Comune di Villa del Bosco  
Comune di Villanova B.se  
Comune di Viverone  
Comune di Zimone

Comune di Zubiena

Comune di Zumaglia

Nel Consorzio possono entrare a far parte altri Comuni e/o Provincie, sempre che la loro ubicazione geografica lo consenta, a condizione che essi accettino integralmente le norme del presente Statuto.

La quota di partecipazione alle spese consortili (quota annuale unica di adesione) è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, secondo l'ultimo censimento applicando la tariffa annuale vigente per fasce quale attualmente risulta dal documento allegato al presente statuto sotto la lettera "A".

La Provincia parteciperà per una quota convenzionale da determinarsi all'atto dell'eventuale adesione.

Ciascun Comune e la Provincia in caso di adesione, partecipano viceversa ai procedimenti decisionali del Consorzio mediante deliberazioni assembleari assunte secondo le quote di cui alla tabella allegata al presente statuto sotto la lettera "B".

L'effettiva potestà di intervento di ciascun Comune e della Provincia in caso di adesione nei processi decisionali in sede di Assemblea viene pertanto correlata in misura determinata secondo scaglioni proporzionali alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Il bilancio del Consorzio deve essere rigorosamente in pareggio con l'obbligo di equilibrio fra le entrate e le uscite.

Le entrate sono rappresentate da:

- a) quota di contribuzione posta a carico di ciascun Comune secondo i criteri in precedenza fissati;
- b) contribuzioni statali, regionali e provinciali.

Qualora il rendiconto dovesse evidenziare un disavanzo, i Comuni e la Provincia in caso di adesione, dovranno provvedere al ripiano di tale deficit in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio.

I Comuni e la Provincia in caso di adesione hanno l'obbligo di versare la quota di loro competenza entro il primo semestre dell'anno di riferimento, secondo l'entità fissata in sede di approvazione del bilancio preventivo.

### Art.3

#### *Finalità*

Ha per scopi:

- la gestione di servizi di interesse comunale e sovracomunale, nel campo dei servizi alla persona e delle nuove funzioni delegate ai Comuni dalla L. 59/97, dal T.U. degli Enti Locali e dalle altre conseguenti all'entrata in vigore del Tit. V della Costituzione, coordinati con la Provincia e la Regione;
- la tutela e la valorizzazione delle autonomie locali secondo

- i principi costituzionali e la tradizione amministrativa biellese, nonché la promozione dell'attività e delle funzioni dei Sindaci e degli amministratori locali;
- valorizzazione della storia, delle tradizioni locali e della montagna biellese in collaborazione con il Museo del Territorio Biellese, l'Eco Museo della Provincia di Biella e le altre istituzioni culturali di Biella e del Biellese;
  - l'espletamento di servizi di consulenza legale;
  - l'espletamento di servizi di consulenza tecnico-urbanistica;
  - la gestione, su delega dei Comuni, della eventuale partecipazione di questi ultimi a società e/o aziende gestori di servizi pubblici locali o di attività di pubblico interesse;
  - concorre alla definizione delle proposte che i Comuni sono chiamati a formulare alla Provincia ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del Decreto Legislativo 267/2000.

#### Art.4

##### *Durata*

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e sarà prorogabile, entro il termine di scadenza, su proposta dell'Assemblea, con deliberazione consigliare degli Enti consorziati.

#### Art. 5

##### *Recesso*

Gli Enti aderenti possono recedere dal Consorzio prima della scadenza prevista previa decisione adottata con formale atto deliberativo consiliare, da comunicarsi all'Assemblea Consortile che ne prende atto.

Il recesso avrà pertanto efficacia dalla scadenza dell'esercizio finanziario in corso al momento della comunicazione.

L'ente che recede rimane obbligato per tutte le obbligazioni e gli eventuali impegni finanziari assunti pro-quota sino alla data di comunicazione del recesso, con precisazione che per impegni pluriennali e mutui contratti, per i quali l'obbligo di copertura permane sino a scadenza dei relativi ammortamenti.

#### Art. 6

##### *Scioglimento*

Può essere sciolto in qualunque momento per decisione o recesso, in entrambi i casi, di un numero di Comuni pari al 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio e gli eventuali fondi di riserva, detratte le passività, verranno ripartiti tra i singoli comuni in ragione del numero degli abitanti, fatti salvi i diritti di terzi.

Gli eventuali beni immobili ed eventuali quote di partecipazione societarie trasferiti al Consorzio dagli enti

consorzianti saranno agli stessi restituiti, secondo le modalità previste nei singoli atti disciplinanti il trasferimento.

Il personale del Consorzio - qualora lo stesso decidesse di dotarsene - in caso di scioglimento sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica degli Enti consorzianti o altri enti secondo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 7

##### *Nuove adesioni*

Ferma restando l'esigenza del rispetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata è consentita l'adesione di altri Enti Locali anche nelle forme associative degli stessi.

Sono invitati permanenti al Consorzio la Provincia di Biella, le Comunità Montane, Collinari e/o Unioni di Comuni della Provincia di Biella.

#### Art. 8

##### *Controversie*

Qualsiasi controversia sorgesse tra i consorzianti ovvero tra questi ed il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio inappellabile di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Biella entro venti giorni dalla richiesta di arbitrato, fatta da una delle parti con lettera raccomandata indirizzata al soggetto incaricato e alle altre parti.

L'arbitro comporrà le controversie sottoposte al suo esame entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione in via rituale secondo diritto.

Non possono formare oggetto di arbitrato le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### - TITOLO II -

#### ORGANI - ASSEMBLEA

#### Art. 9

##### *Organi*

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario-Direttore.

#### Art. 10

##### *Composizione e durata dell'Assemblea Consortile*

L'Assemblea Consortile è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia in caso di adesione consorzianti o loro delegati.

I primi rimangono in carica sino alla scadenza delle Amministrazioni comunali che hanno deliberato l'adesione al

Consorzio, i secondi fino alla nomina dei primi.

Alle singole surrogazioni si provvede appena si verifica la vacanza.

Il rappresentante di ciascun consorziato esercita nelle assemblee consortili il proprio diritto di voto nella misura indicata dalla tabella allegata al presente statuto sub. "B" e richiamata dal precedente articolo 2).

#### Art. 11

##### *Convocazione, adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Consortile*

L'Assemblea Consortile si riunisce di regola in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, ed in via straordinaria per la modifica dello statuto consortile o per differenti finalità per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Essa è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione da consegnarsi o da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail con conferma di lettura, almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione ordinaria, tre giorni in caso di convocazione straordinaria e 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.

L'avviso di convocazione, che riporterà l'ordine del giorno, potrà indicare la data della prima e della seconda convocazione che dovranno, in ogni caso, essere tenute in giorni distinti anche consecutivi.

Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei consorziati rappresentativi di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei diritti di partecipazione ai processi decisionali ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei consorziati rappresentativi di almeno 1/3 (un terzo) dei diritti di partecipazione. Viceversa per l'assunzione delle deliberazioni (quorum deliberativo) sarà sempre necessario, tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero dei consorziati presenti in assemblea rappresentativo della maggioranza assoluta dei diritti di partecipazione presenti in assemblea.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Presidenza dell'Assemblea.

L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore deputato a dirigere e coordinare i lavori assembleari individuato

dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea provvederà di volta in volta a nominare il Presidente della seduta..

Il Presidente della seduta sottoscriverà il relativo verbale unitamente al segretario.

Alle sedute partecipa altresì il Segretario-Direttore il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Le sedute sono pubbliche.

#### Art. 12

##### *Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei fini istitutivi ed ha competenza nei seguenti atti fondamentali:

- elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- pronuncia la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dalla legge;
- nomina i revisori dei conti;
- accetta nuove adesioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2;
- propone ai Comuni e alla Provincia in caso di adesione consorziati le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento del Consorzio;
- redige il programma di massima e cura la realizzazione degli scopi del Consorzio;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto di ciascun esercizio;
- delibera l'assunzione di spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
- delibera le variazioni di bilancio.
- delibera circa l'adozione di un regolamento concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle sedute dell'assemblea consortile.

All'Assemblea competono, ove anche non siano specificate nel presente articolo, le funzioni che per legge sono attribuite al Consiglio Comunale.

#### Art. 13

##### *Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

- dal Presidente del Consorzio;
- dal Vice Presidente del Consorzio;
- da sette membri aventi i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.

Il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, riunita secondo le modalità e con le maggioranze di cui al precedente articolo 11).

Il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione scadono con il rinnovo dell'Assemblea Consortile, rimanendo in carica sino alla nomina dei successori.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sostituzione entro tre mesi.

In tal caso il nuovo eletto rimarrà in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

#### Art. 14

##### *Revoca - Decadenza dalla carica di Consigliere*

I membri che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal mandato.

La decadenza sarà pronunciata dall'Assemblea Consortile.

La revoca degli Amministratori dovrà essere pronunciata dall'Assemblea, per giusta causa, con la maggioranza prevista per la nomina.

#### Art. 15

##### *Convocazione, adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate dal Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente, o del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo.

Il Presidente o chi ne fa le veci, dovrà disporre la convocazione del Consiglio quando almeno quattro Consiglieri ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Ad esse partecipa il Segretario-Direttore che cura la redazione dei verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

#### Art. 16

##### *Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio può compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Assemblea, e

che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- formula proposte all'Assemblea concernenti oggetto di competenza dell'Assemblea stessa ed in particolare propone ad essa, per l'approvazione, i seguenti atti fondamentali:
- il piano programma, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione;
- il rendiconto;
- la nomina del Segretario-Direttore;
- provvedimenti di assunzione e cessazione o di incarico di personale;
- le modifiche dello Statuto.

Può adottare in via d'urgenza deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi pena la decadenza.

Provvede inoltre al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti nel piano-programma e dal bilancio pluriennale utilizzando le risorse disponibili.

#### Art. 17

##### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese nei rapporti con gli Enti Locali, Regioni e Stato;
- convoca l'Assemblea Consortile compilando l'ordine del giorno;
- convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno;
- dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'attività del Segretario-Direttore;
- sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio;
- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmando i relativi verbali in unione al Segretario-Direttore del Consorzio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- stipula i contratti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, rogati dal Segretario;
- può conferire deleghe ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18

##### *Attribuzioni del Vice Presidente*

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

- TITOLO III -

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 19

*Personale*

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche di personale degli uffici o degli enti associati, previa autorizzazione delle Amministrazioni interessate, o di altro personale a mezzo contratto d'opera o di prestazioni professionali.

Art. 20

*Segretario del Consorzio*

Il Segretario-Direttore è nominato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consorzio, che lo sceglie tra persone di provata competenza in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nella carriera direttiva presso aziende private o pubbliche amministrazioni.

L'incarico può anche essere conferito a scavalco a persona dipendente di uno degli enti aderenti al Consorzio in possesso dei requisiti sopra descritti. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca con provvedimento del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.

In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.

Date le ridotte dimensioni dell'Ente, e gli scopi del Consorzio, svolge anche le funzioni di Direttore.

Art. 21

*Direttore - Attribuzione e Nomina*

Il Direttore del Consorzio:

- rappresenta lo stesso nei confronti dei terzi e nelle azioni avanti l'autorità amministrativa e giudiziaria e nei giudizi arbitrali;
- a lui compete la gestione del Consorzio, di cui è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile;
- promuove qualsiasi azione cautelare a tutela del Consorzio.

Il Direttore accomuna le funzioni di Segretario ed è nominato secondo le modalità indicate dallo Statuto.

Il Segretario-Direttore oltre alle attribuzioni sopra precisate sovrintende all'andamento dell'attività del Consorzio ed esercita tutte le attribuzioni specificatamente conferitegli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario-Direttore potrà essere revocato con effetto immediato con deliberazione motivata dell'Assemblea Consortile.

Partecipa alle sedute degli Organi Collegiali e stipula i contratti nei quali non è ufficiale rogante.

Art. 22

*Rimborso spese*

Resta a carico del Consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti le spese per viaggi e sopralluoghi disposti dall'Assemblea Consortile o del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio spetterà, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla Legge dello Stato..

Art. 23

*Deliberazioni*

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune sede dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Nei casi di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita separata votazione con il voto favorevole espresso con le maggioranze previste dallo Statuto per i singoli organi deliberanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere comunicate ai Comuni e alla Provincia in caso di adesione consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, contemporaneamente all'invio alla pubblicazione, sono trasmesse per elenco ai Componenti l'Assemblea i quali, dietro apposita richiesta, hanno diritto di averne copia entro cinque giorni. Le eventuali rimostranze eccepitate contro le deliberazioni anzidette potranno essere rappresentate entro il 15° giorno di pubblicazione da almeno un quinto degli Enti consorziati.

Art. 24

*Controllo Partecipativo*

Viene riconosciuta a ciascun Comune e Provincia facenti parte del Consorzio, in attuazione dell'Istituto della partecipazione, la facoltà di sottoporre al Consorzio, per mezzo di rispettivi rappresentanti, istanze attinenti l'attività del Consorzio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riscontrare alle richieste entro 30 giorni sentiti, ove occorra, altri organi del Consorzio.

Art. 25

*Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività

dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 26

*Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti*

L'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta di voti procede alla elezione dei tre membri scegliendoli:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili con funzione di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Art. 27

*Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti*

Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita la vigilanza amministrativo-contabile del Consorzio ed a tale scopo esamina le scritture ed il rendiconto, secondo le vigenti disposizioni.

Il Collegio dei Revisori riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia all'Assemblea e presenta a quest'ultima relazione scritta sul rendiconto.

Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti compete l'indennità stabilita dall'Assemblea.

Art. 28

*Ricavi - Bilancio - Rendiconto*

Le entrate del Consorzio sono rappresentate:

- a) contribuzioni di ciascun Ente associato;
- b) contributi statali, provinciali e regionali.

Il Bilancio deve essere rigorosamente in pareggio con obbligo di equilibrio tra costi e ricavi ivi comprendendovi i trasferimenti.

Art. 29

*Servizio di Tesoreria e di Cassa*

Il Servizio di Tesoreria e di Cassa verrà esplicito da un Tesoriere a norma della Legge regolante detti servizi.

Per tale servizio può essere corrisposto un compenso annuo da convenirsi.

A detta tesoreria gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare, all'inizio dell'anno, la quota di loro competenza quale figura nel bilancio preventivo del Consorzio, da conguagliarsi all'atto dell'approvazione del riparto annuale della spesa.

Qualora i pagamenti non venissero fatti dagli Enti consorziati, nella misura e nei termini stabiliti, sarà provocata l'emissione del mandato d'ufficio, addossando le eventuali spese e gli interessi all'Ente inadempiente.

Art. 30

*Esercizio Finanziario*

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31

### *Patrimonio*

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

I beni di cui sopra sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.